



PARCO ARCHEOLOGICO  
NATURALISTICO  
di LONGOLA

## COMUNE DI POGGIOMARINO CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)  
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

\* IL SINDACO \*

Ordinanza n. **386** del **7 DIC.** 2020

**PROT. 28155**  
- 7 DIC. 2020

**PREVENZIONE E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ULTERIORI MISURE.**

IL SINDACO

### VISTI:

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale veniva dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. C) del D.L. 1/2018, in relazione al rischio sanitario causato da patologia di origine virale particolarmente aggressiva e contagiosa;

il D.L. 30 luglio 2020 n. 83 con il quale è stata prorogata la dichiarazione dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 ad oggetto "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" che proroga lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 ed in particolare l'art. 3 così rubricato "Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto";

c  
*[Handwritten signature]*

l'Ordinanza del Ministero della Salute del 13.11.2020 che ha disposto l'applicazione sul territorio regionale della Campania delle disposizioni di cui all'art 3 del DPCM innanzi richiamato;

il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

#### **RICHIAMATA**

l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 92 del 23 novembre 2020 che prevede, dal giorno 25 novembre 2020, la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie, ma che consente ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive e demanda ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;

**PRESO ATTO CHE** sulla base dei dati comunicati all'Ente dal competente Dipartimento di Prevenzione della ASL Napoli 3 Sud, si continua a registrare un sensibile numero dei contagi sul territorio comunale;

**RITENUTO CHE** la riapertura delle scuole, sia pur circoscritta solo ad una parte della popolazione scolastica, potrebbe determinare un incremento del rischio di contagio, derivante dalle maggiori occasioni di mobilità e socialità;

**VISTO** il verbale di riunione della conferenza dei sindaci dei comuni vesuviani svoltasi in



videoconferenza il giorno 5 dicembre u.s. al termine della quale, considerata l'evoluzione del fenomeno ed il numero dei contagi rilevati, nonché del numero di persone poste in quarantena o in sorveglianza fiduciaria, nei territori dei Comuni rappresentati dai Sindaci costituiti, che evidenziano situazioni di peculiare criticità, e che pone l'esigenza e la necessità di adottare misure straordinarie di implementazione delle misure di protezione già in atto, a tutela della salute dei cittadini esposti a grave rischio di contagio, nell'ottica della migliore gestione dell'emergenza in atto ed in relazione alla gravità della potenziale diffusione del Covid-19, in particolare per le attività didattiche ed al termine della quale si è concordata l'emanazione di provvedimenti, uniformi in tutti i Comuni rappresentati, dalla sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado fino al 05/01/2021.

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate.

**RITENUTO**, dunque, che occorre adottare ogni ulteriore misura necessaria al contrasto ed al contenimento della diffusione del contagio da virus Covid – 19 nel territorio comunale;

**CONSIDERATO CHE** i Dirigenti scolastici hanno comunicato che la partecipazione alle attività didattiche a distanza è regolare e soddisfacente sia nella scuola dell'infanzia che nella scuola primaria;

**RICHIAMATO** l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che attribuisce al sindaco il potere di adottare provvedimenti motivati aventi natura contingibile ed urgente;

in qualità di Autorità Sanitaria Locale, a tutela della salute pubblica

#### **ORDINA**

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi integralmente richiamate nel presente dispositivo

- la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado sia

*Wm*

pubbliche che private da mercoledì 9 dicembre 2020 e fino a tutto il 5 gennaio 2021 (scuole dell'infanzia, scuola primaria e secondaria, compresi gli asili nido di qualunque tipo e le ludoteche), fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto, così come previsto dall'ordinanza n. 90 del 15 novembre 2020 adottata dal Presidente della Giunta Regionale della Campania.

#### **DISPONE**

- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio On-Line e trasmesso:
- a) Alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo.
  - b) All'ASL Napoli 3 Sud.
  - c) Alla Regione Campania.
  - d) al Comando di Polizia Municipale
  - e) Al Comando Stazione CC di Poggiomarino.
  - f) Ai Dirigenti Scolastici interessati.

#### **AVVERTE**

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, li 7/12/2020

IL SINDACO

Avv. Maurizio Falanga  
